



**R O S S I   &   A S S O C I A T I**  
C o r p o r a t e   A d v i s o r s

*Main Office:* Via S. Radegonda, 8 - Milano

[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)

Tel +39 02.874271   Fax +39 02.72099377

**NEWS SETTIMANALE**

*aprile 2011 – n.2*

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

## ***REVERSE CHARGE SUI CELLULARI ED APPARATI A CIRCUITO INTEGRATO***

A decorrere dal 01/04/2011 entrerà in vigore una modifica sostanziale della normativa IVA per quanto attiene alcune tipologie di merce ed alcune categorie di operatori. Di seguito si specifica meglio quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 23/12/2010 che recepisce quanto già previsto dalla Legge Finanziaria 2007 e quanto previsto dalla Comunità Europea.

**Data di decorrenza:** 01/04/2011

**Soggetti interessati:** tutti coloro che vendono i beni sotto descritti ad altri rivenditori (escludendo quindi le vendite fatte ad utilizzatori finali, includendo tra questi anche i titolari di partita IVA che li acquistano per utilizzarli in proprio)

**Beni interessati:** telefoni cellulari (esclusi gli accessori) e dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (esclusi quindi i personal computer nella loro globalità e gli accessori per computer).

**Modalità operativa:** la fattura sarà emessa, ricorrendone i presupposti di cui sopra, senza applicazione di IVA, in base all'art. 17 comma 6 lettera b) DPR 633/72. Sarà l'acquirente che dovrà integrare la fattura con l'IVA e registrare la fattura nel registro degli acquisti e delle vendite (esattamente come succede per le fatture Cee o per quelle del settore edile).

**Sanzione:** per il comportamento errato (per es. l'applicazione di IVA non dovuta) è prevista la sanzione compresa tra il 100% ed il 200% dell'imposta con un minimo di euro 258,00. Sono solidalmente responsabili al pagamento della sanzione e dell'imposta sia il cedente che il cessionario. Se l'imposta è stata comunque versata, la sanzione scende al 3%, sempre con un minimo di euro 258,00.

### **Esempio 1)**

Alfa è un grossista di telefoni cellulari che vende a Beta, società che si occupa di telefonia, cellulari per euro 1.000: in questo caso Beta acquista i cellulari per rivenderli a sua volta. Alfa emetterà la fattura senza applicazione di IVA con i riferimenti normativi di cui sopra. Beta dovrà integrare la fattura ricevuta con l'IVA al 20% (quindi, nell'esempio, euro 200,00) e registrare la fattura sia nel registro acquisti che vendite.

### **Esempio 2)**

Beta, società che si occupa di telefonia, vende a Gamma, società di idraulica, un cellulare: in questo caso Gamma è un utilizzatore finale perché quanto acquistato non verrà rivenduto, ma utilizzato nell'attività. Beta emetterà fattura con IVA, come ha fatto finora.

**Problematiche:** l'unico problema riguarda i casi, sporadici, in cui un rivenditore (quindi non un utilizzatore finale) acquista alcuni cellulari destinati al commercio ed alcuni che utilizzerà nell'attività: in questo caso per questi ultimi diventa utilizzatore finale. Riceverà la fattura relativa alla parte di cellulari che rivenderà senza applicazione di IVA e la fattura relativa ai cellulari che utilizzerà con IVA, come avvenuto finora. Si consiglia, essendo un'eventualità sporadica, in sede di ordine, di specificare (in caso si sia acquirenti) o di far specificare (in caso si sia rivenditori) dal compratore quanti beni sono destinati al consumo (e quanti alla rivendita). In questo caso, diverrà molto più semplice (e non sanzionabile) predisporre la fattura.